

N. R.G. 47719/2021



REPUBBLICA ITALIANA  
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO  
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO  
QUINTA CIVILE

Il Tribunale, nella persona del Giudice Unico dr.ssa Margherita Monte ha pronunciato la seguente  
**SENTENZA**

nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 47719/2021 promossa da:

**TARCHOMINSKIE ZAKLADY FARMACEUTYCZNE "POLFA" SPÓLKA AKCYJNA (POLFA TARCHOMIN S.A.)** (C.F. 05250000564), con il patrocinio dell'avv. TAGLIANI TIZIANO , elettivamente domiciliato in Indirizzo Telematico presso il difensore avv. TAGLIANI TIZIANO

OPPONENTE

contro

**BIOLOGICI ITALIA LABORATORIES S.R.L. O IN FORMA ABBREVIATA BIL S.R.L.** (C.F. 01233940467), con il patrocinio dell'avv. IZAR SIMONE ALBERTO, elettivamente domiciliato in VIA BESANA, 4 20122 MILANO presso il difensore avv. IZAR SIMONE ALBERTO

OPPOSTA

OGGETTO: Vendita di cose mobili

**CONCLUSIONI**

Per l'opponente come da note telematiche autorizzate; per l'opposta come da foglio depositato in via telematica

**Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione**

TARCHOMIŃSKIE ZAKLADY FARMACEUTYCZNE "POLFA" SPÓLKA AKCYJNA (POLFA TARCHOMIN S.A.) con sede legale in Varsavia, ha proposto tempestiva opposizione avverso il decreto ingiuntivo N. 14070/2021, pubblicato in data 3.8.2022, emesso dal Tribunale di Milano su ricorso di BIOLOGICI ITALIA LABORATORIES S.r.l., per la somma di € 77.516,08 quale prezzo della fornitura di prodotti, oltre interessi e spese processuali. L'opponente ha eccepito preliminarmente la "nullità della ingiunzione per incompetenza *ex exceptio compromissi*", producendo il contratto che regola la fornitura fra le parti; al riguardo ha dedotto che al punto n. 16.2 è esplicita la seguente clausola arbitrale: "**Tutte le controversie o le contestazioni derivanti o connesse con questo contratto comprese quelle relative alla sua validità, violazione, termini o nullità, saranno risolte secondo le procedure della Commissione di Arbitrato e Conciliazione Internazionale della Camera Economica Federale**



**Austriaca con sede in Vienna (regolamento di Vienna) da tre arbitri nominati conformemente con la suddetta procedura e saranno definite in lingua inglese. Le decisioni degli arbitri saranno definitive e vincolanti fra le parti.**”. Nel merito l’opponente ha contestato il credito oggetto del decreto ingiuntivo, formulando al Tribunale le seguenti conclusioni: *“Pregiudizialmente Dichiarare per effetto della clausola arbitrale il difetto di competenza del giudice ordinario in favore di quello arbitrale indicato dalle parti e così annullare l’ingiunzione con sentenza e condanna della opposta alle spese. In subordine nel merito Revocare e dichiarare comunque inefficace il decreto ingiuntivo opposto n14070/2021 del 6/7-3/8/2021 Rg26091 del 2021 richiesto da BIOLOGICI ITALIA LABORATORIES S.R.L e notificato all’opponente in data 13 ottobre 2021 siccome infondato in fatto e diritto ed illegittimo. Con vittoria di spese e funzioni del giudizio”*.

Si è costituita l’opposta, replicando- sull’eccezione preliminare- che, secondo il costante insegnamento della giurisprudenza, la previsione di una clausola compromissoria non impedisce di richiedere e ottenere da parte del giudice ordinario un decreto ingiuntivo per il credito scaturente dal contratto e nel momento in cui il debitore ingiunto propone opposizione ed eccepisce l’operatività della clausola compromissoria, viene automaticamente a cessare la competenza del giudice ordinario, con conseguente necessità di revoca del decreto e rimessione della controversia al giudizio degli arbitri. L’opposta ne ha dedotto: *“il decreto ingiuntivo de quo deve ritenersi senz’altro valido e legittimamente richiesto; e nulla può essere imputato all’odierna esponente per aver preferito in prima battuta (e per ovvie ragioni di economia) tentare di ottenere tutela del proprio credito mediante il procedimento monitorio, anziché esperire una procedura arbitrale all’estero (Austria), lunga e dispendiosa per entrambe le parti. Ferma tale precisazione, alla convenuta B.I.L. non resta che prendere atto della decisione della società opponente di devolvere la controversia al collegio arbitrale - decisione che appare all’evidenza ispirata da intenti meramente dilatori – e chiedere al Tribunale di assumere i consequenziali provvedimenti, con integrale compensazione delle spese tra le parti (in punto compensazione delle spese, cfr. Trib. Palermo 14.3.2013, n. 1156 - Trib. Modena 16.2.2021, n. 235)”*. L’opposta ha ribadito nelle note autorizzate, richiamate dal procuratore in udienza: *“la previsione di una clausola compromissoria non impedisce al contraente che subisce l’inadempimento di richiedere al Giudice ordinario l’emissione di un decreto ingiuntivo per il credito originato dal contratto. A tale conclusione deve giungersi considerando, da un lato, che l’ingiunzione di pagamento non è tra i provvedimenti pronunciabili in sede arbitrale e, dall’altro, che l’improponibilità della domanda per la presenza di una clausola compromissoria è un’eccezione non rilevabile d’ufficio, che solo la parte interessata può decidere di far valere o meno...da tale principio deriva: i) che è pienamente legittima la condotta del creditore che, seppur in presenza di una clausola compromissoria, agisca in via monitoria per ottenere l’emissione di un decreto ingiuntivo nei confronti del contraente inadempiente; ii) che, una volta ricevuta la notifica del decreto, il debitore ingiunto che intenda opporsi alla pretesa creditoria avversaria, ha facoltà di proporre il giudizio di opposizione e, in quella sede, sollevare l’exceptio compromissi, chiedendo che il decreto stesso sia revocato e che la controversia sia rimessa agli arbitri; nel caso di specie, è indubbio che il decreto ingiuntivo sia valido; così com’è indubbio che lo stesso sia stato legittimamente richiesto da parte dell’odierna opposta, la quale - senza alcun abuso del diritto e nel pieno esercizio di una facoltà processuale riconosciuta dall’ordinamento - ha scelto di tutelare in via preferenziale il proprio credito*



attraverso l'ordinaria procedura monitoria, anziché ricorrere alla dispendiosa procedura arbitrale all'estero. In considerazione di quanto precede, ed essendo comunque da escludere la sostanziale soccombenza di B.I.L. anche per l'ipotesi di accoglimento dell'eccezione d'improponibilità sollevata da parte opponente, si ritengono sussistere giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di lite tra le part?». A sostegno dell'istanza di compensazione delle spese processuali l'opposta ha aggiunto: "l'eccezione de qua è stata proposta da POLFA con evidenti intenti defatigatori, al solo fine di procrastinare ulteriormente l'adempimento del proprio obbligo di pagamento. Del resto, se fosse vero quel che afferma controparte a proposito del non corretto adempimento di B.I.L. alle prestazioni contrattuali pattuite (ma evidentemente non lo è), non si comprenderebbe per quale ragione POLFA, una volta vistasi "costretta" a proporre il giudizio di opposizione in Italia, abbia comunque deciso di eccepire l'incompetenza del Giudice ordinario - di fatto rinunciando a far valere immediatamente le proprie ragioni - in favore di un procedimento arbitrale, peraltro da promuovere in Austria (Paese ove neppure lei ha sede), comportante un'evidente ed inutile duplicazione delle spese di lite".

L'opposta ha chiesto, quindi, al Tribunale: "laddove non dovesse accogliere l'exceptio compromissi di parte attrice con integrale compensazione delle spese di lite tra le parti - di respingere l'opposizione proposta da POLFA TARCHOMIN S.A., confermando il decreto ingiuntivo del Tribunale di Milano n. 14070 del 3.8.2021 (R.G. n. 26091 / 2021), o, comunque, di accertare e dichiarare il proprio diritto ad ottenere da POLFA TARCHOMIN S.A. il pagamento della complessiva somma di Euro 77.516,08 (settantasettemilacinquecentosedici/08), per i titoli di cui in narrativa, oltre interessi di mora maturati e maturandi dalle scadenze al saldo, e conseguentemente condannare la POLFA TARCHOMIN S.A., in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede legale in Varsavia (Polonia), ul. Aleksandra Fleminga n. 2, al pagamento, in favore di BIOLOGICI ITALIA LABORATORIES S.r.l., della somma di Euro 77.516,08 (settantasettemilacinquecentosedici/08), o della diversa maggiore o minore somma che dovesse risultare in corso di causa, oltre interessi di mora maturati e maturandi dalle scadenze al saldo. Con vittoria di spese e compensi professionali del giudizio".

**1)-** Ciò premesso, dev'essere accolta l'eccezione preliminare dell'opponente di "nullità della ingiunzione", essendo fondata sulla clausola compromissoria per arbitrato estero di cui al punto n. 16.2 del contratto, prodotto dall'opponente sub 1. Anche l'opposta riconosce che la presente controversia, attinente a diritti patrimoniali disponibili in materia contrattuale, rientra nell'oggetto della clausola arbitrale.

Secondo i principi enunciati dalla Suprema Corte in materia di clausola compromissoria in arbitrato estero, «L'esistenza di una clausola compromissoria non esclude la competenza del giudice ordinario ad emettere un decreto ingiuntivo (atteso che la disciplina del procedimento arbitrale non contempla l'emissione di provvedimenti "inaudita altera parte"), ma impone a quest'ultimo, in caso di successiva opposizione fondata sull'esistenza della detta clausola, la declaratoria di nullità del decreto opposto e la contestuale remissione della controversia al giudizio degli arbitri" (Cass. Sezioni Unite, Ordinanza n. 22433\2018).



Ne consegue che dev'essere dichiarata la nullità del decreto ingiuntivo N. 14070/2021, pubblicato in data 3.8.2022, emesso dal Tribunale di Milano su ricorso di BIOLOGICI ITALIA LABORATORIES S.r.l. nei confronti di POLFA TARCHOMIN S.A., essendo la controversia devoluta all'arbitrato internazionale previsto dalla clausola n. 16.2 del contratto con conseguente difetto di giurisdizione del Tribunale adito.

2)- Non si ravvisano motivi per compensare le spese processuali, considerato che la scelta dell'ingiungente di ricorrere al procedimento monitorio nonostante la presenza della clausola arbitrale è soggetta al rischio che tale clausola possa essere invocata, legittimamente, dall'ingiunto in fase di opposizione. Nel caso in esame ogni ulteriore considerazione sull'asserito intento dilatorio dell'opponente attiene al merito della controversia devoluta agli arbitri e, pertanto, non può costituire oggetto di valutazione in questa sede ai fini della compensazione delle spese processuali.

L'opposta dev'essere condannata, quindi, ex art. 91 cpc a pagare le spese processuali che, letta la nota spese, si liquidano in base ai parametri medi per la fase di studio ed introduttiva, in base ai parametri minimi per la fase decisionale.

#### P.Q.M.

Il Tribunale di Milano, V Sezione civile, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza disattesa, così provvede:

- 1- Dichiarare il difetto di giurisdizione in relazione alla domanda proposta da BIOLOGICI ITALIA LABORATORIES S.r.l. nei confronti di POLFA TARCHOMIN S.A., essendo la controversia devoluta all'arbitrato internazionale previsto dalla clausola n. 16.2 del contratto e, per l'effetto, dichiara la nullità del decreto ingiuntivo N. 14070/2021 emesso dal Tribunale di Milano su ricorso di BIOLOGICI ITALIA LABORATORIES S.r.l.;
- 2- Condanna BIOLOGICI ITALIA LABORATORIES S.r.l. a pagare all'opponente le spese processuali che liquida in € 406,50 per anticipazioni, € 6.005,00 per compenso oltre il rimborso del 15% ex art. 2 DM n. 55\2014, CPA ed IVA.

Milano, 23 giugno 2022.

Giudice

Dr.ssa Margherita Monte





Arbitrato in Italia

